

Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81)

→ In caso di divergenze tra il contenuto del progetto posto in consultazione e della tavola sinottica si applica la versione del progetto posto in consultazione.

Diritto in vigore	Avamprogetto								
<i>Art. 4 let. c</i> Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate: <table><tr><th>Impiego</th><th>Autorità che rilascia l'autorizzazione</th></tr><tr><td>c. l'impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b</td><td>autorità cantonale</td></tr></table>	Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione	c. l'impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale	<i>Art. 4 let. c</i> Per i seguenti impieghi è necessaria l'autorizzazione delle autorità sottoindicate: <table><tr><th>Impiego</th><th>Autorità che rilascia l'autorizzazione</th></tr><tr><td>c. l'impiego di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b</td><td>autorità cantonale</td></tr></table>	Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione	c. l'impiego di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale
Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione								
c. l'impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale								
Impiego	Autorità che rilascia l'autorizzazione								
c. l'impiego di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi nel bosco se essi non sono inclusi in un'autorizzazione secondo le lettere a o b	autorità cantonale								
	<i>Allegato 2.4 Biocidi</i> <i>N. 4^{ter}</i> <i>4^{ter} Biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi</i> <i>4^{ter}.1 Definizioni</i> Sono considerati biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi: a. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) secondo l'allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di artropodi invasivi alloctoni o vettori di malattie; b. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 2 (disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) secondo l'allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie; c. biocidi appartenenti al tipo di prodotto 3 (biocidi per l'igiene veterinaria) secondo l'allegato 10 OBioc, purché siano destinati al controllo di microrganismi patogeni o vettori di malattie.								

Diritto in vigore	Avamprogetto
	<i>4^{ter}.2 Impiego eccezionale nel bosco</i> 1 L'autorità competente concede un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 4–6 per l'impiego di biocidi destinati al controllo di artropodi e microrganismi nel bosco se: - gli artropodi e i microrganismi da controllare costituiscono un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l'ambiente; - non sono disponibili altre misure meno inquinanti; e - il controllo è effettuato tenendo conto dell'infestazione in corso in Svizzera e destinato a eliminare o contenere tali artropodi e microrganismi. 2 Se diversi biocidi sono adatti al controllo degli artropodi e dei microrganismi, va impiegato quello meno inquinante. 3 Le persone che dispongono di un'autorizzazione secondo il capoverso 1 devono documentare i dati di cui al numero 4^{ter}.3 lettere b, d ed e di ogni singolo impiego e notificarli all'autorità competente entro il 31 dicembre.
	<i>4^{ter}.3 Comunicazione di dati</i> L'autorità competente presenta ogni anno all'UFAM un rapporto sull'impiego di biocidi nel bosco avvenuto l'anno precedente secondo il numero 4^{ter}.2. Il rapporto va presentato all'UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i dati seguenti: - scopo del controllo, artropodi e microrganismi a esso soggetti; - nome commerciale e numero dell'omologazione federale dei biocidi impiegati; - principi attivi contenuti nei biocidi impiegati e rispettiva concentrazione; - quantità di biocidi impiegati; - date e luoghi dell'impiego nonché dimensione delle superfici trattate.